

] REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

RIESAME LEGGE REGIONALE

] Indennità, rimborso, spese e trattamento economico di missione ai componenti  
il Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese arti-  
giane

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

Riesame legge regionale "Indennità, rimborso, spese e trattamento economico di missione ai componenti il Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane"

Il Consiglio regionale ha riesaminato la seguente legge :

Art. 1

La legge della Regione Puglia n. 29 del 17 agosto 1974 è modificata come segue .

Art. 2

Ai componenti e al segretario del Comitato tecnico regionale della Puglia della Cassa per il credito alle imprese artigiane è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 giornate di sedute all'anno, nella misura di :

- L. 20.000 al Presidente;
- L. 15.000 agli altri componenti
- L. 10.000 al segretario.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente del Comitato tecnico regionale ha partecipato a decorrere dal I gennaio 1980.

Alla liquidazione delle indennità provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base dei prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritte dal Presidente e dal segretario del Comitato tecnico regionale.

Art. 3

Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello della sede del Comitato tecnico regionale, spetta, quando si rechino alla seduta del Comitato, un trattamento economico di tra-

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

sferta di L. 23.100 per ogni 24 ore, e, per le trasferte di durata inferiore, di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente è altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, a chilometro, calcolando la distanza ferroviaria dal Comune di residenza a quello dove ha sede il Comitato regionale.

Art. 4

Alla spesa di cui alla presente legge prevista in lire 10 milioni, si provvede con lo stanziamento iscritto al Capitolo 00202 del Bilancio della Regione per l'esercizio 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
F.to (Bellifemine)

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

E' estratto del verbale della seduta del 2 giugno 1981  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
F.to (Bellifemine)